

Allegato "B" al n. 6306/5014

STATUTO dell'Associazione riconosciuta  
adeguata alle disposizioni di cui al D. Lg.s 117/2017  
**"Teach For Italy - Insegnare per l'Italia - Ente del Terzo  
Settore"**, in forma abbreviata **"TFI-IPi ETS"**

#### **Articolo 1**

##### **Denominazione e Sede**

E' costituita nella forma di Associazione riconosciuta  
l'Associazione **"Teach For Italy - Insegnare per l'Italia  
Ente del Terzo Settore"** (in breve **"TFI-IPi ETS"**).

L'Associazione ha sede in Comune di ROMA.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non  
costituiscono modificazioni dello statuto.

#### **Articolo 2)**

##### **Scopo e Attività Istituzionali**

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità  
civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Scopo  
dell'Associazione è contrastare le diseguaglianze e la  
povertà educativa attraverso l'erogazione di attività  
educative di alto livello per tutti gli i docenti e gli  
studenti italiani di ogni ordine e grado (d'ora in avanti i  
"docenti" e gli "studenti"), affinché possano realizzare le  
loro aspirazioni future a prescindere dal contesto economico  
e sociale e dal livello educativo della famiglia di  
appartenenza.

Per il raggiungimento di tale scopo, l'Associazione, anche in  
collaborazione con l'organizzazione "Teach for All" (con cui  
sottoscrive un apposito accordo di *partnership*) e con altri  
enti pubblici e privati, esercita le seguenti attività:

a) seleziona e forma persone provenienti da diversi percorsi  
universitari e professionali interessate a impegnarsi per  
almeno due anni come insegnanti in scuole svantaggiate e a  
dedicarsi al miglioramento sistemico della scuola pubblica  
italiana rimanendo all'interno dell'ecosistema educativo nel  
lungo periodo;

b) promuove lo svolgimento di attività educative di alto  
livello per tutti gli studenti, con lo scopo di riattivare  
la funzione di ascensore sociale della scuola, partendo  
dalle comunità più svantaggiate del paese;

c) promuove lo svolgimento di attività formative per i  
docenti nei seguenti ambiti: didattica e pedagogia  
innovativa volta al contrasto delle diseguaglianze e della  
povertà educativa, orientamento e dispersione scolastica,  
inclusione scolastica e sociale, cittadinanza attiva e  
legalità, gestione della classe e problematiche relazionali.

Pertanto, per il raggiungimento di tale scopo l'associazione  
esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti

attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e, pertanto, in via strumentale, l'associazione può esercitare le seguenti attività diverse che dovranno essere secondarie rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, nel rispetto dei parametri anche quantitativi stabiliti dal Decreto Ministeriale all'articolo 6 CTS:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, di natura economica;

- amministrare e gestire i beni di cui sia titolare di un diritto reale o personale di godimento;

- stipulare convenzioni con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, per l'accreditamento, lo svolgimento di attività di comune interesse, nonché per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

- partecipare ad associazioni e agire in collaborazione con enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione.

L'Associazione potrà concorrere anche alla costituzione di Enti e svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità statutarie.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione e la specificazione delle attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

### **Associati**

Sono associati, con la qualifica di fondatori dell'Associazione, coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, nonché coloro che, successivamente alla costituzione, vengano ammessi a farne parte in forza di deliberazione dell'organo amministrativo, con attribuzione di tale qualifica.

Sono Associati ordinari coloro la cui istanza di ammissione verrà accolta dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo medesimo potrà, in ogni caso, attribuire la qualifica di "sostenitore" a persone fisiche, enti non personificati che si siano particolarmente distinti nei settori in cui opera l'Associazione.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo del pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti.

### **Articolo 4**

#### **Volontari**

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari sono iscritti in apposito Registro dei Volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Allo stesso sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

## **Articolo 5**

### **Ammissione degli Associati**

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'organo amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'organo amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale rigetto va motivato e comunicato all'interessato che potrà chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sul rigetto dell'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

## **Articolo 6**

### **Recesso ed esclusione**

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, ivi compreso il versamento della quota associativa annualmente stabilita dall'organo amministrativo, può essere escluso con deliberazione motivata dell'organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Qualsiasi sia la causa dello scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

## **Articolo 7**

### **Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

- b) l'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato dei Garanti;
- e) il Direttore Generale;
- f) l'Organo di Controllo.

Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

#### **Articolo 8)** **Assemblea degli Associati**

##### A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e il Revisore, nonché i componenti dei restanti organi associativi, salva diversa disposizione dello Statuto;
- approva il bilancio di esercizio, e il bilancio sociale ove richiesto ai sensi dell'articolo 14 CTS;
- delibera sulla responsabilità degli organi associativi;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.

##### B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato

dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

#### C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato, mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione.

Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

#### D) Svolgimento

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata a un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero a un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione o, in modo equivalente - se indicato dal Consiglio Direttivo nell'avviso di convocazione - anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare

alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

E) Maggioranze

L'assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati (disposizione inderogabile per gli enti senza personalità giuridica).

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

In ogni caso, l'Assemblea si considera validamente costituita in forma totalitaria, quando siano intervenuti tutti gli Associati e tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono presenti o comunque informati della riunione e, in ogni caso, nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

## **Articolo 9**

### **Consiglio Direttivo**

A) Funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli Associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi

finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

#### B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti nel rispetto dei criteri quantitativi previsti dall'articolo 26, comma 2, CTS; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale e un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.



La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, CTS.

#### C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

#### D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in

concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'articolo 2475-ter del codice civile.

#### **Articolo 10**

##### **Presidente dell'Associazione**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo, che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro.

Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

In particolare, il Presidente, per conto del Consiglio Direttivo, sostiene il Direttore nelle attività di *fund raising* e nelle relazioni istituzionali in Italia e all'estero.

#### **Articolo 11**

##### **Comitato dei Garanti**

Il Comitato è costituito da un numero variabile da due a undici componenti eletti dall'Assemblea.

Può essere composto anche da associati, purché una minoranza qualificata sia scelta tra persone non associate, ferma restando la possibilità di uniformarsi progressivamente alle prescrizioni della presente disposizione.

Il Comitato dei Garanti vigila sulla coerenza dell'attività complessiva dell'Associazione agli scopi e agli ideali per i quali è stata istituita.

Il Comitato dei Garanti si riunisce una volta all'anno.

#### **Articolo 12**

##### **Direttore Generale**

Il Direttore provvede all'ordinaria amministrazione, predispone la documentazione e i progetti preordinati alla formazione di tutti gli atti contabili, cura la realizzazione e l'attuazione dei programmi e l'attività di

*fund-raising*, mantiene i rapporti con altri enti e organizzazioni, le relazioni istituzionali con Teach For All e le organizzazioni della rete internazionale, determina ogni altra modalità organizzativa, sentito il Consiglio.

Segnatamente, nei limiti determinati dal Consiglio Direttivo, il Direttore Generale:

- cura bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferisce mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuove e organizza gli eventi associativi;
- compie qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o al Consiglio Direttivo o comunque di competenza di altri organi.

Il Direttore viene nominato dal Consiglio, che ne determina altresì il compenso nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 del CTS.

### **Articolo 13**

#### **Organo di Controllo**

##### A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

##### B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399

codice civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 14**

##### **Revisione legale dei conti**

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Articolo 15**

##### **Patrimonio dell'Associazione**

###### **A) Composizione**

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili e immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Segnatamente, il patrimonio si compone di:

a) un Fondo di Dotazione di valore non inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione strumentale al conseguimento e al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo deve senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione, ovvero la trasformazione e la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica o la fusione o lo scioglimento;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

###### **B) Funzione**

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale, così come definita dal presente statuto all'articolo 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata

la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; ]

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 2447 bis ss. c.c., ove ricorrano le condizioni normativamente previste.

## **Articolo 16**

### **Bilancio**

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31

(trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.

## **Articolo 17**

### **Devoluzione**

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera dell'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo e acquisito il parere favorevole del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore, di cui all'articolo 9 CTS.

F.to: SILVIA CARNINI PULINO

" GIANLUCA ABBATE NOTAIO SIGILLO

Certifico io sottoscritto, Dottor Gianluca Abbate, Notaio in Rieti, che la presente copia, è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso consentito.  
Rieti, 12 ottobre 2023